SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1956

(58ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (1280-*Urgenza*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 783, 786, 787, 789, 790, 791, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 805, 806, 807, 808 809, 810
BOLOGNESI 788, 794, 801, 806, 807, 810
DE BACCI 792, 794, 803
FANTUZZI 810
MANCINO . . . 784, 786, 787, 789, 790, 791, 795, 797, 801, 803, 804, 805, 806, 807
MARINA 792
PETTI 791
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 788, 790, 791, 792, 793, 794, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810
SAGGIO 792, 793 794
SANTERO 801
VARALDO 793, 797, 799
ZANE 787, 789, 797, 798, 809, 810

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bolognesi, Clemente, Fantuzzi, Grava, Mancino, Marina, Petti, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zagami e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Cesare, De Bosio, Fiore, Pezzini e Spasari sono sostituiti rispettivamente dai senatori De Bacci, Cemmi, Zucca, Santero e Lorenzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

VARALDO, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (1280-*Urgenza*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali ».

Non occorre che io ricordi all'onorevole Commissione che nell'ultima seduta in cui fu trattato questo argomento, fu approvato l'articolo 1, con la soppressione del terzo comma La continuazione della discussione fu poi rinviata affinchè tutti potessero studiare gli emendamenti proposti dalla sinistra e quelli porposti dal relatore.

Ciò premesso, continuiamo la discussione degli articoli:

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale nel ruolo di gruppo *C*) del personale degli Uffici del lavoro

e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo articolo 3 che, non avendo superato l'età di 45 anni, abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi relativi.

I senatori Mancino e Bolognesi hanno proposto la sostituzione dell'articolo 2 in questione e del successivo articolo 3 con un unico articolo così formulato:

« Al funzionamento degli uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con la istituzione di un ruolo organico di 6000 collocatori, quale ruolo di gruppo *C*) dell'Amministrazione dello Stato, ripartito nelle seguenti quafiliche:

Collocatori Iª classe	n.	700
Collocatori IIª classe	»	1400
Collocatori IIIª classe	»	3900

« Ai collocatori di IIIª classe è attribuita la retribuzione stabilita per il personale di gruppo *C*) dell'attuale grado XIII e, dopo 2 anni di servizio, quella del grado XII.

« Ai collocatori di IIª classe è attribuita la retribuzione stabilita per il personale di grado XI.

« Ai collocatori di Iª classe è attribuita la retribuzione stabilita per il personale dell'attuale grado X e, dopo 6 anni di servizio nella qualifica, quella del grado IX.

« Le promozioni a collocatore di IIª classe sono disposte per merito comparativo tra i collocatori di IIIª classe che abbiano compiuto 4 anni di servizio.

« Le promozioni a collocatori di Iª classe sono disposte per metà dei posti, per concorso di esami tra i collocatori che abbiano compiuto 8 anni di servizio complessivo, e, per l'altra metà dei posti, per merito comparativo, tra i collocatori con dieci anni di servizio ».

MANCINO. Onorevoli colleghi, il motivo per cui ho presentato questo emendamento insieme col senatore Bolognesi è determinato dal fatto che l'articolo 2 fa riferimento all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, il quale stabilisce le norme per le assunzioni nei ruoli A, B e C e dei subalterni del Ministero del lavoro; l'articolo 3 si richiama poi al penultimo comma dell'articolo 22 dello stesso decreto, il quale, a sua volta richiamandosi alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tratta degli Uffici di collocamento.

I primi due commi dell'articolo 22 del citato decreto determinano l'istituzione e la funzione degli Uffici del lavoro nei capoluoghi di provincia e di regione. Tutti gli altri uffici di collocamento che sono costituiti nei Comuni si definiscono sezioni staccate o uffici di collocamento, a seconda della maggiore o minore importanza che hanno questi Comuni, in rapporto alle esigenze del collocamento.

Ora, stando la netta distinzione di compiti stabilita dal decreto a cui fa riferimento l'articolo 2, ed essendo il fine del provvedimento quello di dare una sistemazione giuridica ed economica ai collocatori comunali, ed anche di dare una sistemazione organica agli uffici del lavoro, crediamo inutili le ripetizioni che ci sono in alcune espressioni. E siccome esso articolo si richiama al successivo articolo 3 del disegno di legge, dato che in non pochi uffici del lavoro provinciali vi sarà l'esigenza di aggiornare l'organico, proponiamo di unire i due articoli in uno, dando una risposta più chiara e semplice all'esigenza che si manifesterà nell'applicazione iniziale di questa legge. Proponiamo, pertanto, norme per la sistemazione organica, giuridica ed economica di tutti questi lavoratori, stabilendo concorsi per esami e per merito comparativo, cose cui il disegno di legge non accenna.

Noi riteniamo invece utile che tanti collocatori, che nel corso di questi anni hanno svolto la loro attività e conoscono bene l'ambiente, siano preferiti nei concorsi: risolveremo così il problema economico e giuridico tutto in un articolo, anzichè fare due articoli separati.

Tale nostro punto di vista sorge dall'esame della suddivisione in tre classi che il disegno di legge fa dei collocatori e che è impostata nell'articolo 3. Tale suddivisione riporta o ripete quanto è stato già posto in altra forma nell'articolo 2, che parla del personale degli Uffici del lavoro; in realtà si tratterà, soprattutto, di meglio strutturare le sezioni staccate.

Quindi non si tratta di spostamenti iniziali che avverranno in senso assoluto dagli organici

degli Uffici del lavoro, ma di migliore struttura organica delle Sezioni staccate. Noi riteniamo che queste Sezioni staccate degli Uffici del lavoro siano le migliori e le più apprezzate dal punto di vista organico e composte di personale tecnico, pratico, preparato.

Nella relazione tale problema non ha alcun accenno, ma è facile per noi, che abbiamo dell'esperienza, pensare quale sarà il risultato in relazione al fine che si propone il disegno di legge. Si debbono attrezzare gli uffici del lavoro con personale tecnico, con sezioni staccate che abbiano il migliore personale.

Io, che ho avuto occasione per l'attività che ho svolto di stare a contatto con gli Uffici del lavoro, ho notato che vi è una certa deficienza in molti Comuni importanti, deficienza di funzionamento in certi casi ed anche dal punto di vista della preparazione. Vediamo, invece, nella maggioranza dei casi, che il migliore personale si trova proprio nelle Sezioni staccate. Ed allora vogliamo approfittare di questo disegno di legge, che tende, insieme con la sistemazione giuridica ed economica dei lavoratori, a sistemare anche la struttura dell'organizzazione; per cui noi, a questo punto, crediamo opportuno invitare i colleghi della Commissione, sia quelli che sono pratici, che hanno avuto possibilità di stare a contatto con queste cose, sia anche quelli che per la loro attività non hanno avuto questa possibilità, a consigliare quale è il fine della nostra proposta di unificare questi due articoli. Essa mira a realizzare una migliore strutturazione delle sezioni staccate, degli uffici provinciali del lavoro e degli uffici comunali.

Da quanto si rileva dal disegno di legge, studiandolo bene, si vede che ci si propongono due scopi. Uno è di carattere soggettivo e riguarda il trattamento dei collocatori e dei corrispondenti. Dico corrispondenti perchè, se non sbaglio, quello che fino a poco tempo fa si chiamava coadiutore, adesso si vuol chiamare corrispondente. L'altro è di carattere oggettivo, e si riferisce appunto agli uffici per assicurare l'espletamento dei compiti del collocamento ed anche di quelli relativi alla statistica, alla educazione, alla stabilità dell'impiego, oltre poi ai compiti che sono affidati dai vari istituti previdenziali.

In considerazione di questi compiti ed in considerazione di quello che il disegno di legge si propone, noi vogliamo richiamare l'attenzione della Commissione sui motivi per cui vogliamo unire i due articoli e mettere in questo unico articolo anche alcune parti che si trovano in altri articoli che seguono. Crediamo così di dare maggiore organicità, maggiore chiarezza, maggiore concretezza e nello stesso tempo crediamo di giovare molto alla sistemazione strutturale della organizzazione amministrativa di questa parte del Ministero del lavoro.

Io credo che, con quanto ho detto, debba risultare chiara quale è l'impostazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, la utilità della loro unificazione da noi proposta, in relazione ai fini del disegno di legge, soprattutto al fine di una migliore strutturazione per quanto riguarda in particolare la pratica funzionalità delle sezioni staccate.

Io desidero richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto, perchè le sezioni staccate, con l'applicazione di questo provvedimento, verrebbero a subire dei gravi mutamenti: per esempio, i migliori elementi che si trovano in queste sezioni staccate sarebbero sistemati altrove, e i posti vacanti dovrebbero essere coperti da altri collocatori. E certamente sappiamo, dal punto di vista pratico, che saranno scelti impiegati degli uffici di collocamento dei Comuni meno importanti, che si ritengano i più idonei, i più capaci.

Riteniamo a questo proposito necessario, in considerazione di questo risultato che inevitabilmente si avrà, di dover modificare la suddivisione del contingente.

Difatti, dall'esame delle nostre proposte sul contingente, appare che dal punto di vista complessivo esso resta immutato, soltanto noi aumentiamo il numero dei collocatori di prima e seconda classe rispettivamente di 100 e di 200 elementi, riducendo la cifra complessiva di quelli di terza classe e lasciando invariato così il numero complessivo previsto dal disegno di legge.

Ora se noi abbiamo proposto questa modifica, l'abbiamo fatto sulla base dell'esperienza e sulla base di quello che la legge nella sua applicazione inevitabilmente porterà. Mi riferi-

sco in particolare alle disposizioni contenute nell'articolo 12.

Detto questo, che è il risultato di un esame realistico che abbiamo fatto nel corso di questi anni, noi invitiamo la Commissione a considerare bene le nostre proposte e a tener conto, soprattutto, che quanto ho detto si verificherà nello stadio iniziale dell'applicazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Vale a dire, tra quanto tempo?

MANCINO. Quando si applicherà la legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Tenga presente le disposizioni finali, senatore Mancino. L'applicazione di alcune norme potrà essere prorogata di 7, 8, 10 anni. Mi scusi comunque per l'interruzione.

MANCINO. Io ho già accennato di sfuggita alla questione dei concorsi. Noi crediamo che i concorsi, nell'interesse del funzionamento di queste amministrazioni, non debbano essere prorogati di 7, 8, 10 anni, ma crediamo che sia nell'interesse del Ministero, nell'interesse di tutti che questi concorsi abbiano luogo al più presto.

Nella pratica si cercherà di realizzare la funzionalità in tutti questi uffici con lo spostamento di personale dalle sezioni staccate agli uffici provinciali del lavoro, con la destinazione di attuali corrispondenti alla funzione di collocatori di terza classe e così via, e poi si perfezionerà la situazione coi concorsi.

Ora i concorsi non si potrà pretendere che siano portati a termine nel corso di due o tre mesi...

PRESIDENTE, *relatore*. I concorsi, senatore Mancino, e mi dispiace di dover insistere, i concorsi adesso non ci saranno perchè ci sono le norme transitorie e finali che provvedono per tutti i collocatori che oggi sono in servizio e che sono un poco più di 6.000. I concorsi di cui parla lei li abbiamo voluti prevedere nel disegno di legge, ma occoreranno ancora parecchi anni prima che abbiano luogo.

MANCINO. Con l'emendamento noi proponiamo che una parte dei posti sia coperta con questi spostamenti, un'altra parte, allo scopo di provvedere presto alle esigenze, verrebbe coperta a mezzo di esami per merito comparativo. Dopo si capisce che verranno i concorsi, perchè noi siamo sicuri che il problema non si risolverà in maniera completa e definitiva nel corso di quest'anno ed abbiamo fatto queste proposte allo scopo di provvedere nel più breve tempo possibile al migliore funzionamento di questi uffici.

Per cui a collocatori di seconda classe abbiamo stabilito che si pervenga per merito comparativo tra i collocatori di terza classe che abbiano compiuto i quattro anni di servizio. È un mezzo questo che ci consente di reperire subito gli elementi occorrenti e che consentirà un miglior funzionamento degli uffici. Abbiamo inoltre stabilito che a collocatori di prima classe si pervenga, per metà dei posti, a mezzo di concorso per esami tra i collocatori con otto anni di servizio, e per l'altra metà mediante concorso per merito comparativo tra i collocatori con dieci anni di servizio.

Questo sarebbe il mezzo per trovare subito gli elementi che hanno maggiore pratica, rettitudine, capacità e per non buttare questa gente senz'altro fuori per il fatto di non avere i titoli prescritti, pur avendo la preparazione necessaria; inoltre il richiamo presso gli uffici provinciali del lavoro del personale delle sezioni staccate, per quanto limitato sia, potrà essere facilitato con grande beneficio per il funzionamento degli uffici di collocamento.

Questi sono i motivi per cui noi abbiamo proposto questo emendamento, trasferendo qui qualche disposizione che era in altri articoli e armonizzando il tutto in questo unico articolo.

Richiamiamo, dunque, ancora una volta l'attenzione della Commissione, essendo questo un problema delicato, e dico delicato perchè bene noi lo conosciamo. Ed affermo questo senza voler offendere quei colleghi, che forse non sono stati a contatto così profondo con questi problemi come lo siamo stati noi che abbiamo vissuto a contatto con gli uffici del lavoro.

Raccomandiamo ai colleghi una grande attenzione perchè vogliamo risolvere nel miglior modo possibile questo problema.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Mancino, le faccio presente che la Commissione è a conoscenza del problema e considererà con attenzione quanto da lei esposto, come del resto debbono essere considerati tutti i problemi.

ZANE. Debbo porre in rilievo in particolare l'ultima parte dell'intervento del collega Mancino, il quale ha messo un po' in dubbio la capacità della Commissione ad affrontare questo problema. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Zane, a difendere il prestigio della Commissione c'è il Presidente.

MANCINO. È stata data una interpretazione non esatta di quanto io ho detto.

ZANE. È stata per lo meno una insinuazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Tutti i membri della Commissione sono competenti in materia.

ZANE. Ma voreri rivolgere una domanda al collega Mancino: siccome si parla di un ruolo organico di seimila collocatori desidererei sapere se ha calcolato l'aggravio che deriverebbe dalla sua proposta.

PRESIDENTE, *relatore*. Il relatore darà risposta su questo punto.

ZANE. Ma dovrebbe essere data dal presentatore dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Sono spiacente, senatore Mancino, di non potere accettare l'emendamento proposto da lei e dal senatore Bolognesi, col quale si vuole fondere l'articolo 2 con l'articolo 3.

Debbo dare atto della abilità con la quale Ella ha sorvolato completamente il punto cruciale che è stato accennato dal senatore Zane, e precisamente la formazione di un ruolo organico dei collocatori.

Ma non posso accettare questo suo emendamento perchè con esso si intenderebbe, ed è bene che i membri della Commissione lo sappiano, immettere nel ruolo organico dell'Amministrazione dello Stato alcune migliaia di persone, con tutte le conseguenze di ordine finanziario che sono immaginabili.

Vi prego di considerare, onorevoli colleghi della sinistra, che cosa deriverebbe dal punto di vista economico se venisse accettato, per ipotesi, l'emendamento presentato dai senatori Mancino e Bolognesi. Il Presidente non dovrebbe fare altro che sospendere la discussione e chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Ma vi sono anche, contro l'emendamento, delle ragioni morali che spiegherò brevissimamente.

L'emendamento proposto sovverte tutto il principio informatore del disegno di legge, principio che i collocatori di tutte le tendenze avevano accettato.

Mi permetto poi di farvi osservare, colleghi della sinistra, che il vostro emendamento è in contrasto con la tesi che voi avete sempre sostenuta, cioè la tesi della libertà del collocamento.

Ora come potete fare un salto così grande? (*Interruzione del senatore Mancino*).

Debbo dare atto che tutti gli emendamenti successivi proposti dal senatore Bolognesi e dal senatore Mancino sono logici e conseguenziali a questo primo emendamento; tutti gli emendamenti che ho esaminati con molta attenzione, come era mio dovere di relatore, si riallacciano al principio della immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione statale.

Stabilito infatti il principio della immissione nei ruoli organici dello Stato di questi collocatori, tutti gli altri emendamenti sono una conseguenza logica di questa tesi. Ma vi è un precedente, per cui, senatore Mancino, noi commetteremmo un'ingiustizia immettendo nei ruoli dello Stato questi collocatori e corrispondenti (lei ha parlato di coadiutori, ma al riguardo le faccio notare che coadiutore è un termine venuto dalla prassi perchè la legge parla sempre di corrispondenti, mai di coadiutori).

Il senatore Mancino ha citato la legge n. 264, mentre il decreto n. 381 non l'ho sentito citare. Ho sentito accennare anche al decreto n. 520 dell'anno scorso. In base a questi provvedimenti neanche tutti gli impiegati e i funzionari degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono assunti in

ruolo, come vedremo esaminando il mio emendamento all'articolo 16.

Ora se noi accettassimo l'emendamento Mancino commetteremmo una ingiustizia, oppure dovremmo rivedere anche, dal punto di vista economico e morale, la posizione del personale contemplato dal decreto n. 520.

Per queste ragioni, come relatore sono dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dai senatori Bolognesi e Mancino. E vorrei pregarli, per queste ragioni, soprattutto per quell'inciso su cui lei, senatore Mancino, ha abilmente sorvolato — istituzione di un ruolo organico dei collocatori — di voler ritirare l'emendamento, per evitarmi il dispiacere di proporre alla Commissione di volerlo respingere.

Certo, nel caso che l'emendamento non fosse accolto ciò non significherebbe preclusione alla votazione della prima parte dell'articolo 3 del testo ministeriale, che rispecchia esattamente la dizione dell'emendamento Bolognesi e Mancino fino alle parole « si provvede ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo osservare che con questo emendamento tutta l'impostazione del problema viene cambiata, perchè mentre col disegno di legge proposto dal Governo si cerca di dare un miglioramento alla attuale posizione dei collocatori attraverso una sistemazione contrattuale che comprende un trattamento economico comparato a quello dei funzionari dello Stato, con l'emendamento, invece, non si farebbe che allargare l'organico degli impiegati dello Stato anche ai collocatori.

Si tratta di vedere se la Commissione vuol accogliere o meno questo principio. Noi abbiamo cercato di venire incontro alle richieste dei collocatori ed una soluzione di questo genere la reputiamo equa, perchè migliora la situazione dei collocatori e non pregiudica nulla.

La legge n. 264 afferma che il collocamento è funzione pubblica, però non dice che questa funzione debba essere esercitata da funzionari stabilmente inseriti negli organici dello Stato.

Mi meraviglio molto che coloro che hanno a cuore lo sviluppo dell'organizzazione sindacale sostengano la tesi di affidare a funzionari dello Stato il collocamento. Perchè il collocamento è terreno di incontro tra la funzione dello Stato e gli interessati e coloro che li rappresentano.

Voi avete dimenticato che, durante la discussione della legge n. 264, le organizzazioni sindacali rivendicarono a sè la funzione del collocamento.

La soluzione che vi propone il Governo, invece, consente una certa elasticità di applicazione e, direi, una certa possibilità di collaborazione, senza eccessiva rigidità. Rendetevi conto della posizione del Ministero del lavoro, che, proprio per la comprensione che ha del problema del collocamento, deve tenere una certa discrezionalità nelle soluzioni, e vedere come si possa nel tempo trovare una soluzione rispondente alla funzione pubblica del collocamento e all'interesse dei collocatori.

BOLOGNESI. Signor Presidente, io non voglio entrare nel merito dell'emendamento che io ed il collega Mancino abbiamo presentato: il collega Mancino ha già esposto le ragioni che ci hanno ispirato. Ma io ho chiesto la parola appositamente perchè non vi siano equivoci.

In sostanza, sia il relatore che il rappresentante del Governo, a mio parere, hanno pronunciato alcune parole per cui, se io non facessi queste dichiarazioni che sto per fare, nascerebbe un equivoco.

Noi, abbiamo dichiarato, e non una sola volta, in sede di Commissione e in Aula, che siamo contrari per principio, al modo in cui viene esercitato il collocamento attualmente. Noi abbiamo denunciato le violazioni della legge, noi abbiamo denunciato il modo come i collocatori operano. Ma questo progetto di legge a che cosa mira? Alla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori. Qui non è affatto in discussione la legge n. 264, per quanto riguarda la sostanza del collocamento. Allora, limitandoci a questo punto, cioè volendo sistemare la posizione giuridica ed economica dei collocatori, noi tendiamo a dare loro una posizione economica per cui non si possa più verificare quello che è stato denunciato più volte anche in Aula.

Ecco perchè abbiamo presentato questi emendamenti che, secondo noi, ubbidiscono alla preoccupazione di dare una sistemazione giuridica ed economica ai collocatori.

La posizione del nostro Gruppo ha questo esclusivo significato.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 proposto dai senatori Mancino e Bolognesi. Resta naturalmente inteso che, nell'ipotesi di rigetto dell'emendamento, ciò non dovrà precludere la votazione dell'articolo 3 del testo ministeriale fino alle parole « si provvede ».

(*Non è approvato*).

All'articolo 2 il relatore proporrebbe solo una modificazione formale per adeguarci alle nuove denominazioni. Dove si dice « nel ruolo di gruppo C) » proporrei che si dicesse « della carriera esecutiva (gruppo C) ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'articool 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, così ripartiti nelle seguenti qualifiche:

Collocatori di I classe . . .	600
Collocatori di II classe . . .	1.200
Collocatori di III classe . . .	4.200

A questo articolo sono stati proposti dal relatore due commi aggiuntivi. Essi sono del seguente tenore:

« I collocatori destinati ai Comuni ed alle frazioni di Comune con numero limitato di abitanti possono essere incaricati di esplicare il servizio in più Comuni o più frazioni di Comune.

« L'Ufficio provinciale del lavoro dovrà stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse ».

ZANE. Dovrei proporre un emendamento all'emendamento del relatore, più precisamente desidererei che si armonizzasse la dizione del primo comma aggiuntivo del quale è stata data lettura col decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Questo decreto all'articolo 15, precisa che il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione può essere trasferito di sede per esigenze di servizio o su domanda.

Ecco io desidererei che là dove, secondo l'emendamento del relatore, si legge: « I collocatori destinati ai Comuni ed alle frazioni di Comune con numero limitato di abitanti possono essere incaricati di esplicare il servizio in più Comuni o più frazioni di Comune », si adottasse la stessa espressione che è contenuta nell'articolo 15 del decreto n. 381, vale a dire si precisasse che possono essere incaricati in più Comuni o frazioni « per esigenze di servizio ».

Questo è l'emendamento che io propongo all'emendamento del relatore.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo emendamento proposto dall'onorevole relatore debbo richiamare l'attenzione della Commissione, perchè rifletta bene su quello che sta per votare.

Il relatore propone di aggiungere quei due commi dei quali ha dato lettura: è sul primo comma che voglio parlare.

Per quanto limitato possa essere il numero degli abitanti di un Comune o frazione di un Comune, io mi chiedo come si possa disporre per legge, che un collocatore, che sia incaricato in un Comune o in una frazione con abitanti non numerosi, esplichi la sua attività in più Comuni o in più frazioni. Se i Comuni si trovassero distanti fra loro di qualche centinaio di metri, potremmo anche considerare il problema agli effetti economici, ma, egregi colleghi, noi dobbiamo pensare soprattutto alla situazione del Mezzogiorno. Perchè io ho esaminato il problema anche per quella parte di conoscenza che ho dell'Italia settentrionale ed ho visto che lì le frazioni sono lontane dai Comuni solo di qualche chilometro; ma nel nostro Mezzogiorno, onorevoli colleghi, ci sono frazioni che distano dai Comuni ben 24 chilo-

metri. C'è il comune di Avigliano, nella mia Provincia ...

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma non è detto che la disposizione si applicherà in simili casi.

MANCINO. Ma non è solo la mia Provincia od il comune di Avigliano in queste condizioni; ce ne sono molti altri di Comuni in questa situazione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Scusi se l'interrompo: c'è scritto « possono », non « devono ».

MANCINO. Ma quando un « possono » è posto nella legge, è come se fosse un « devono ».

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Mancino, la colpa è del relatore, perchè se avesse illustrato brevissimamente l'emendamento proposto, la Sua osservazione non sarebbe sorta. Osservazione che, peraltro, ho trovato giusta, perchè comuni del Meridione e comuni anche dell'Alta Italia si trovano nelle condizioni che lei ha detto.

MANCINO. Se vuole illustrare il suo emendamento, le lascio volentieri la parola.

PRESIDENTE, *relatore*. Forse ormai sarebbe conveniente che parlassi dopo, per evitare di dover intervenire un'altra volta.

MANCINO. Ma lei è relatore.

PRESIDENTE, *relatore*. Lei ha ragione: illustrerò subito l'emendamento. Lo scopo dell'emendamento è questo, che i collocatori, che hanno il compito di provvedere il lavoro ai disoccupati, non restino disoccupati a loro volta. Pertanto il collocatore destinato a un Comune o a frazione di Comune con numero limitato di abitanti, quando ha esplicato rapidamente il suo lavoro, non è giusto che vada all'osteria a farsi una partita a carte, ma può essere mandato ad esplicare la sua attività in un altro Comune o in un'altra frazione di Comune. Certo non quando quest'altro Comune o quest'altra frazione distino 30 o 40 chilometri dalla sede principale.

Notate poi che si tratta di una facoltà del Ministero, una facoltà che non possiamo negare al potere esecutivo quando si tratti del buon andamento del servizio.

Certo io capisco, senatore Mancino, le sue preoccupazioni, però mi permetto di dire che non hanno alcun fondamento o desiderio che risulti dal resoconto stenografico che non hanno alcun fondamento nè in fatto nè in diritto, e che non vi è intenzione, da parte di chi ha proposto l'emendamento o dei colleghi, di gravare di lavoro eccessivo questi collaboratori, in quanto non si fissa un obbligo ma una facoltà.

Ora può continuare nel suo intervento, senatore Mancino.

MANCINO. Signor Presidente, ho seguìto attentamente la sua illustrazione dell'emendamento e debbo dire francamente che non ho mutato per niente l'opinione che mi ero formata studiando il suo emendamento.

Avevo già accennato che nel settentrione si può dare il caso in cui dei Comuni siano distanti 20 chilometri o anche poche centinaia di metri, ma quando mi sono messo a fare queste considerazioni per il Centro-sud, allora ho pensato che la cosa è ben diversa.

È stato detto che l'emendamento non è imperativo, che non si deve per forza imporre ai collocatori di esercitare la funzione in più d'una sede, ma sappiamo per esperienza che quando è inserita una disposizione facoltativa, quando si dice « può » invece di « deve », quel « può » si trasforma quasi sempre in « deve ».

Ma, ammesso che si rispetti questa facoltà e si affidi al criterio dell'Ufficio provinciale del lavoro e del Ministero di esaminare caso per caso queste esigenze, la situazione peraltro non muta affatto.

La questione è che in tutto il Centro-sud vi sono numerose frazioni distanti parecchi chilometri dal capoluogo del Comune.

E quando una disposizione simile è stata adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro, diventa obbligatoria: ed allora è necessario esercitare queste funzioni alcuni giorni della settimana in un Comune ed altri giorni in un

altro, oppure la mattina in un Comune o la sera in un altro, e così via.

Noi avremmo, comunque, un disservizio.

Vi è poi la questione delle spese. Come risolviamo questo problema? Il collocatore va in un Comune o in una frazione: se va di sera deve pernottare. In molte zone ci sono i mezzi di trasporto ma in altre non ci sono; in alcune questi mezzi funzionano di giorno, ma di sera cessano la loro attività. Quindi si pone anche il problema di indennizzare questi collocatori per le spese che debbono affrontare.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Di fatto ci sono già dei collocatori che hanno incarichi di questo genere.

MANCINO. È un male che ci siano.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma se non hanno niente da fare è forse meglio che vadano all'osteria.

MANCINO. Questo non ci interessa.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma in un piccolo Comune vuole che ci siano dei problemi di collocamento tali da impegnare il collocatore per tutto il tempo?

MANCINO. Onorevole Sottosegretario, vi è l'articolo 12 che mi pare venga incontro a queste esigenze.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se fosse una norma tassativa capirei la sua opposizione.

MANCINO. Io non voglio insistere sul fatto che non sia una norma tassativa, ma pongo l'altro problema: dell'articolo 12 allora che ne facciamo? Invece del collocatore si nomina il corrispondente.

Siamo quindi contrari a questo emendamento sia per il fatto che vi è l'articolo 12, sia per tutte le altre considerazioni esposte, perchè quando un collocatore deve esercitare la sua attività in più frazioni o in più Comuni, il servizio non può certo andar bene.

PETTI. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto delle difficoltà e degli inconvenienti prospettati dal collega Mancino. Effettivamente nell'Italia meridionale ci troviamo in condizioni difficilissime sotto questo riguardo; nella mia provincia, che è costituita di ben 157 Comuni, i due terzi dei Comuni sono collocati in condizioni di inaccessibilità perchè la ferrovia che va verso Reggio Calabria lambisce la costa e dalla ferrovia per arrivare ai paesi molte volte intercorrono dai 16 ai 20 chilometri. Oltre a ciò, vi è la suddivisione dei Comuni in frazioni lontanissime l'una dall'altra, così come ha ricordato il mio collega.

Mi rendo altresì conto che non è possibile eliminare queste difficoltà che sorgono dalla topografia delle zone; però a me pare che bisognerebbe in questo articolo, nella sua prima parte, prospettarsi queste difficoltà e venire incontro a queste esigenze.

Pertanto io penserei che si potrebbe aggiungere al primo comma dell'emendamento proposto dal relatore, dopo la parola « incaricati », le parole « compatibilmente con le distanze ».

In questo senso credo che l'emendamento potrebbe essere accolto, anche perchè, come giustamente ha ricordato il senatore Mancino, vi è la possibilità, da parte del Governo e degli Uffici provinciali del lavoro, dell'applicazione dell'articolo 12, il quale prevede la nomina di corrispondenti per le frazioni lontane, per i paeselli sperduti.

Vi è per esempio un paese, Cicereale, nella mia provincia di Salerno, lontano dalla rotabile di circa 20 chilometri: quando si è arrivati a Cicereale, bisogna rimanere lassù.

Vi è poi un altro paese, Perdifumo (la parola rappresenta magnificamente la situazione di questo Comune), il quale si trova nelle stesse condizioni di quell'altro.

Come raggruppare questi Comuni? Quando l'Ufficio del lavoro avesse raggruppato questi Comuni, il collocatore sarebbe costretto ad ubbidire a quanto è stato stabilito.

Perciò io proporrei la formula che ho detto, la quale potrebbe essere una limitazione all'emendamento proposto.

PRESIDENTE, *relatore*. Il relatore non ha nulla in contrario ad accettare l'emendamento al suo emendamento proposto dal senatore

Zane, includendovi anche, sebbene sia pleonastico, l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Petti.

Il primo comma dell'emendamento da me proposto potrebbe pertanto suonare così: « I collocatori destinati ai Comuni ed alle frazioni di Comune con numero limitato di abitanti possono, per esigenze di servizio, e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare il servizio in più Comuni o più frazioni di Comune ».

Senatore Petti, è evidente che il suo emendamento è pleonastico, per la semplice ragione che io non posso mandare un collocatore a fare il suo servizio in una frazione molto distante, perchè allora dovrebbe essere nominato il corrispondente. A tal riguardo mi sia permesso chiarire che qui non si tratta di corrispondenti, si tratta di collocatori comunali. Di modo che l'articolo 12 non c'entra proprio per nulla.

Ad ogni modo, senatore Petti, io non ho difficoltà ad accogliere la sua proposta perchè non sono innamorato dei miei emendamenti, tanto è vero che trovo giusto accettare anche la proposta del senatore Zane.

MARINA. In verità la proposta del relatore trova consenziente anche me, perchè in effetti abbiamo in Italia delle disparità notevoli in questo campo. Nel Settentrione, in certe zone, i collocatori non avrebbero niente da fare: vedi la zona a nord di Milano, dove fioriscono la piccola industria e l'artigianato e dove non si pone nemmeno il problema della disoccupazione. In queste zone il collocatore non ha niente da fare e lì probabilmente stipendiamo un collocatore di cui praticamente non c'è bisogno, per nostra fortuna, perchè vorrei che tutta l'Italia fosse in queste condizioni e che il problema della disoccupazione non esistesse.

D'altra parte mi rendo conto delle obiezioni mosse dai colleghi che sono intervenuti poc'anzi, e penso anch'io che sia bene avere in quelle zone, dove il collocatore è più disagiato, il corrispondente. È evidente che questo si avrà specie nel Centro-sud, dove il problema della disoccupazione permanente è grave, dove il collocatore avrà delle lotte continue da condurre, ma in buona parte dell'Italia settentrionale il problema non si pone; per cui la saggia distribuzione del personale dipenderà dalla perspicacia del Ministero del lavoro. Penso, comunque, che la presenza dei corrispondenti possa rendere più spedito e più dinamico il servizio.

DE BACCI. L'emendamento proposto dal relatore mi pare opportuno anche per un'altra ragione, che non è stata qui illustrata. È molto meglio avere un collocatore occupato tutti i giorni della settimana, piuttosto che avere due o tre corrispondenti. Il corrispondente è un semplice incaricato, con scarso stipendio, anzi con un assegno mensile.

Mi pare però che nella legge non si parli del diritto alla trasferta: se nella legge non si accenna anche ad un compenso, per lo meno per il rimborso delle spese vive, si porta danno a questi collocatori incaricati di esercitare le loro funzioni in più luoghi.

Quindi credo che nell'articolo si debba prevedere la rifusione delle spese vive di trasporto.

SAGGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che tutti gli interventi che abbiamo sentiti contengano ciascuno una parte di verità.

L'emendamento dell'onorevole relatore stabilisce una facoltà dell'Ufficio provinciale del lavoro e quindi anche una potestà di critica e di intervento del Ministero del lavoro per casi che indubbiamente hanno un limite. Però il limite posto dalla legge mi pare assolutamente incerto perchè richiede che vi siano dei centri con un numero di abitanti limitato; ora se al numero di abitanti limitato corrispondesse una facilità o una difficoltà del collocamento, io troverei valida la dizione proposta, se noi cioè avessimo, ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un numero limitato di abitanti, una situazione più facile...

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi consenta una interruzione! Io sono deputato della provincia di Torino, provincia che ha 245 o 246 Comuni: i collocatori non arrivano ad una settantina. Siccome il collocatore non solo esercita il collocamento ma è anche consulente, pensi al bracciante del piccolo Comune che non

ha mai un punto di riferimento per aver consigli, per fare domande, per esempio, sui sussidi di disoccupazione. In ultima analisi, non distribuendo bene questi collocatori corriamo il rischio di danneggiare i piccoli Comuni. Se invece si sa che in un certo giorno della settimana in un piccolo centro un collocatore presterà la sua opera, saranno agevolati tutti i lavoratori.

Ci sono poi Comuni che hanno diverse frazioni ed hanno più collocatori; ci troviamo nella condizione, insomma, che se lasciamo certe zone scoperte di questo servizio, indirettamente finiamo per creare un danno a tutti i lavoratori.

Questo vale anche ai fini delle indagini, poichè in alcuni Comuni non sembra a prima vista che vi siano disoccupati, mentre ve ne sono.

SAGGIO. L'osservazione che io volevo fare era ben altra!

Se noi, in effetti, intendiamo dare questa facoltà all' Ufficio provinciale del lavoro, di poter utilizzare il collocatore là dove la sua attività possa essere agevolmente esplicata, per cui possiamo utilizzare questo collocatore in altre sedi, cioè anche nelle frazioni, il limite posto dalla legge metterebbe in condizioni l'Ufficio di collocamento di non avvalersi di questa facoltà perchè un limite a questa facoltà è nel numero ristretto degli abitanti.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma questo potrebbe essere tolto.

PRESIDENTE, *relatore*. Il relatore accetta gli emendamenti all'emendamento, cioè in definitiva questo testo: I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di espletare i loro compiti in più Comuni o più frazioni di Comune.

SAGGIO. Ma, signor Presidente, il limite della distanza non può costituire una limitazione di quello che ho detto: quello che ho detto resta. Se noi condizioniamo la facoltà non alle esigenze di funzionamento dell'ufficio del lavoro, ma al numero degli abitanti, noi possiamo trovare inibita questa facoltà anche nei casi in cui utilmente potrebbe essere esercitata, e questo proprio per il limite posto dalla legge. In altri termini, sono per la linea governativa, perchè mi rendo conto della buona radice che hanno queste disposizioni; ma, dato che (faccio una interpretazione della legge un po' curialesca, con una mentalità un po' da avvocato), dato che — dicevo — l'Ufficio del lavoro dovrebbe trovare un limite alla sua facoltà in una disposizione così come noi l'abbiamo redatta, penso che questa dovrebbe essere meglio precisata e che, senza parlare degli abitanti, dovrebbe farsi riferimento alle esigenze del servizio, o, meglio, al buon andamento del servizio.

VARALDO. C'è l'emendamento Zane.

SAGGIO. Ma questo emendamento non elimina affatto quello che io dico. Ovviamente, io parto da un principio che potrebbe come tale essere accettato e poi negato dalla prassi, da una prassi, diciamo, non perfettamente conforme a quelli che dovrebbero essere i doveri del funzionario, cioè al buon andamento del servizio. Si può anche dare l'ipotesi che l'Ufficio provinciale del lavoro si disinteressi del servizio; ma in questo caso siamo fuori di ogni possibilità di discussione seria.

Perciò, signor Presidente, proporrei in ultima analisi che non al limite degli abitanti fosse vincolata la facoltà e che non fosse vincolata nemmeno alle esigenze del servizio, ma al buon andamento del servizio, ad un espletamento effettivo del servizio.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Saggio, giacchè lei ha parlato d'interpretazione curialesca, allora permetta che come avvocato le risponda su questo punto.

Io non ho avuto difficoltà ad accettare l'emendamento al mio emendamento proposto dal senatore Zane, con l'aggiunta del senatore Petti; e questo perchè? Perchè, senatore Saggio, mi sono documentato ed ho voluto prima vedere il decreto n. 381, che stabilisce il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed ho trovato sempre l'espressione « per esigenze di servizio ».

Veda, senatore Saggio, non avrei assolutamente alcuna difficoltà ad accettare quanto è da lei proposto, ma mi pare che sia implicita l'esigenza del buon andamento del servizio; vorrei altresì evitare quel che noi avvocati lamentiamo troppo spesso, ed a ragione, cioè che in una legge si usi un termine e in un'altra se ne usi un altro.

Io vorrei pregare il senatore Saggio di acquietarsi di fronte alle osservazioni che ho fatte, tanto più che, come egli vedrà, negli articoli successivi è sempre indicata la bontà e la funzionalità del servizio.

SAGGIO. Signor Presidente, io non ho proposto un emendamento; soltanto ho sottoposto alla Commissione un'osservazione, che mi pare meritevole di un certo rilievo, proprio perchè la facoltà dell'Ufficio di collocamento provinciale possa essere esercitata senza il limite della popolazione; aggiungere alle « esigenze del servizio » la espressione di un buon andamento di questo servizio, ritengo che sarebbe forse più opportuno.

PRESIDENTE, *relatore*. La sua osservazione è stata fatta oggetto anche del mio studio e per questo dico che ella può essere tranquillo dopo quanto le ho detto. Con l'espressione « esigenze di servizio », si intende per l'appunto il buon andamento del servizio stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore De Bacci, lo pregherei di volerlo ritirare. Se ne potrà tener conto eventualmente in sede di regolamento.

Lei sa che in un certo articolo è previsto un regolamento che deve essere emanato dal Ministero del lavoro; in quell'occasione si potrà considerare l'oggetto del suo emendamento; non solo, ma le dico che i collocatori non andranno a far servizio se non avranno per lo meno il rimborso delle spese.

DE BACCI. Va bene, signor Presidente.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'emendamento proposto « compatibilmente con le distanze »; il Ministero si impegna ad intenderlo in funzione di una migliore esplicazione del servizio e sono lieto che questo resti agli atti.

BOLOGNESI. Signor Presidente, noi avremmo preferito che il relatore non avesse presentato il suo emendamento aggiuntivo all'articolo 3.

Si dice che non si tratta di una disposizione imperativa; per altro, se il « possono » dovesse avere l'efficacia che ha un altro « può » che vi è all'articolo 26 della legge n. 264, sarebbe inutile metterlo, perchè di quella facoltà, lei, onorevole Presidente, sa che nessun Prefetto si è mai valso, per cui sarebbe inutile metterlo. Ma se invece, quando la Commissione avrà approvato questa aggiunta all'articolo 3, di questa facoltà gli Uffici provinciali del lavoro se ne varranno, allora riteniamo che questa disposizione vada a peggiorare il servizio, e vada in tutti i casi ad aggravare di un lavoro massacrante, direi, i collocatori. Chi è pratico del nostro Delta Polesano sa in che modo sono messi i Comuni laggiù: abbiamo delle frazioni che sono distanti la bellezza di 30 chilometri dal Comune e per arrivarci bisogna attraversare due o tre volte i rami del Po.

Siamo, quindi, contrari all'emendamento proposto dal relatore, anche con le aggiunte suggerite da altri colleghi.

PRESIDENTE, *relatore*. L'emendamento da me proposto, con le aggiunte del senatore Zane e del senatore Petti, che io ho dichiarato di accogliere, suonerebbe pertanto così:

« I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare il servizio in più Comuni o più frazioni di Comune ».

« L'Ufficio provinciale del lavoro dovrà stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale disciplinato sulla base di apposito contratto tipo che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministro del tesoro.

Il primo anno è considerato come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatori di III classe mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli richiesti al personale di ruolo del gruppo *C*) dell'Amministrazione dello Stato.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si osservano le norme e le modalità stabilite per l'ammissione nei ruoli del predetto gruppo.

I posti disponibili nella qualifica iniziale sono riservati, fino alla concorrenza di un quinto, ai corrispondenti del servizio del collocamento di cui al successivo articolo 12 che abbiano lodevolmente disimpegnato tale mansione per un periodo non inferiore a tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e che, in possesso dei titoli stabiliti dal quarto comma del presente articolo, abbiano conseguito l'idoneità.

A questo articolo sono stati presentati emendamenti dai colleghi Mancino e Bolognesi ed anche dal relatore.

Do innanzi tutto lettura degli emendamenti proposti dal relatore:

Nel secondo comma sostituire le parole: « Il primo anno è considerato » con le seguenti: « I primi sei mesi sono considerati ».

Sopprimere la parola: « insindacabile ».

Al quarto comma sostituire le parole: « del gruppo C » con le altre: « della carriera esecutiva ».

Sostituire i commi quinto e sesto coi seguenti:

« Per l'espletamento dei concorsi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilirà con proprio decreto il programma degli esami, in cui dovranno fra l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale, e provvederà alla nomina dei membri delle Commissioni regionali esaminatrici.

« Di dette Commissioni dovranno far parte:

il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente;

due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro;

un professore di materie giuridiche.

« In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto che stabilirà i programmi e le modalità per i concorsi può tener presente la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le mansioni di corrispondente collocatore di cui all'articolo 12 ».

I senatori Mancino e Bolognesi hanno, a loro volta, presentato il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo:

« L'assunzione dei collocatori è effettuata mediante pubblico concorso per esami, per la cui immissione occorre possesso dei titoli prescritti per il gruppo C dell'Amministrazione.

« Il rapporto economico e giuridico d'impiego dei collocatori è regolato dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

« Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collacatore di IIIª classe sarà conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento, al personale che sia in servizio alla data di pubblicazione della legge. Per tale personale si prescinde dal limite di età e dal possesso del titolo di studio. L'anzianità di servizio è valida ai fini della carriera ».

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la Commissione ricorderà che il Presidente, all'inizio della discussione sul nostro primo emendamento,

ha riconosciuto un fondamento di logicità che lega al primo tutti gli altri nostri emendamenti.

Io ho già la convinzione che, non essendo stato approvato il primo nostro emendamento, tutti gli altri non saranno approvati. Ciò non toglie che noi abbiamo il dovere di illustrarli, per richiamare l'attenzione della Commissione sui motivi che ci hanno indotti a presentarli.

Colgo l'occasione per richiamarmi alla discussione che si è svolta sul primo emendamento, quando il relatore ed il Sottosegretario di Stato hanno osservato che noi, avendo sempre rivendicato ai lavoratori l'esercizio del collocamento, oggi saremmo incoerenti perchè proponiamo di dare ai collocatori la posizione di impiegati statali.

Io avrei voluto rispondere allora a questa obiezione, ma, data la procedura della discussione, non mi è stato possibile, per cui mi sono riservato di ritornare sull'argomento in seguito.

Se noi in quell'articolo abbiamo proposto di costituire l'organico dei collocatori, non l'abbiamo fatto senza ponderata riflessione, senza fare delle considerazioni, la prima delle quali non è stata quella che è nei nostri princìpi rivendicare ai lavoratori l'esercizio del collocamento; abbiamo preso, invece, lo spunto proprio dall'attuale disegno di legge. Il titolo di questo provvedimento parla di sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. Se per sistemazione giuridica noi dobbiamo intendere tutte le garanzie e i diritti di cui godono i dipendenti dello Stato, è logico che noi dovevamo proporre, attenendoci alla Costituzione, quello che abbiamo proposto, e che questo sia o no in relazione col nostro principio di rivendicare il diritto del collocamento ai lavoratori, è un'altra questione. Noi teniamo conto della realtà e, a dirla francamente, abbiamo questa convinzione, che il funzionamento, così come è attualmente, degli Uffici di collocamento in base alla legge n. 264 durerà fino a che vi sarà una situazione parlamentare come l'attuale; perchè domani, cambiando la configurazione parlamentare, è logico che uno dei primi mutamenti che proporremo tenderà a riportare il collocamento alle sue origini funzionali, attribuendolo ai lavoratori.

Oggi ci troviamo nelle condizioni che tutti sanno: il Governo propone una sistemazione giuridica e noi intendiamo sistemazione giuridica con tutte quelle garanzie e disposizioni di legge che si debbono avere per dei funzionari che hanno un certo rapporto con lo Stato.

Credo che questa nostra impostazione non possa essere tacciata di superficialità e che non possa esserci rivolta l'accusa di accantonare i nostri intendimenti.

Il rappresentante del Governo ha detto che per sistemazione giuridica si intende una sistemazione contrattuale. Allora è diversa la cosa, cambiamo il titolo del disegno di legge, non parliamo di sistemazione giuridica, troviamo un'altra espressione, ma non parliamo di sistemazione giuridica, perchè per sistemazione giuridica credo che si debba intendere ben altro che un semplice contratto.

Perciò noi proponiamo questo articolo 4, sostitutivo di quello in discussione, proprio per eliminare questa forma che, non so come definirla, è equivoca, non è sincera, non risponde alla realtà di una sistemazione giuridica.

Vediamo che si propone la sistemazione contrattuale per cinque anni, ma quale garanzia diamo noi, dal punto di vista giuridico, a questi lavoratori che diventano di fatto dipendenti dello Stato?

Per cui, ripeto, noi proponiamo questo nostro articolo 4, sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge, e lo proponiamo per le seguenti ragioni: la prima l'ho accennata, essendo il fine della legge quello che si desume dal titolo stesso, cio quello di dare ai collocatori la sistemazione giuridica. Ciò, a nostro parere, deve significare che si abbia prima di tutto un rapporto di lavoro tra il collocatore e il suo datore di lavoro; questa credo sia la prima condizione per stabilire una sistemazione giuridica.

Poi occorre che tale rapporto poggi su una base solida, organica, che garantisca la sicurezza, la continuità del lavoro, e non dia una garanzia di lavoro solo per cinque anni.

In terzo luogo, riteniamo che premessa per realizzare entrambe queste condizioni sia un ampliamento dell'organico.

Al di fuori di questo noi non sappiamo proprio immaginare come si debba intendere una

sistemazione giuridica di questi lavoratori, quando non ci siano queste garanzie.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Mancino, vorrei pregarla di restringere il suo intervento. Le ho concesso la parola seguendo il costume di cordialità che vige nella nostra Commissione, però avrei dovuto sollevare da principio una eccezione, poichè il suo emendamento è già in parte precluso dalla votazione avutasi sull'emendamento agli articoli 2 e 3.

Come io ho osservato parlando sul suo primo emendamento, gli emendamenti da voi presentati sono logici e conseguenziali al primo, per cui, rigettato il primo, senatore Mancino, io non avrei dovuto darle ulteriormente la parola per spiegare quegli altri emendamenti che presuppongono l'assunzione di questo personale negli organici dello Stato. Le ho dato la parola per cortesia, però non vorrei che lei abusasse di questa cortesia, per cui la pregherei di restringere.

Non solo, ma nell'ultima parte del suo emendamento, dove si dice che nella prima attuazione della presente legge la qualifica iniziale di collocatore di terza classe sarà conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento, al personale che sia in servizio alla data di pubblicazione della legge, lei previene quello che è contenuto nell'articolo 16, sicchè io sono costretto ad avvertire la Commissione che il rigetto dell'ultima parte del suo emendamento non pregiudicherebbe la votazione di quello che sarà l'articolo 16.

Ad ogni modo, il Presidente ha voluto essere condiscendente, ma la prega, adesso, senatore Mancino, di voler restringere il suo intervento.

MANCINO. Desidero porre ancora una questione: se si debbono ritenere tutti i nostri emendamenti preclusi . . .

VARALDO. Non tutti.

MANCINO. Io qui non voglio abusare proprio per niente, per cui rinuncio a parlare. Eventualmente porteremo il provvedimento in Aula.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Mancino, abbia pazienza, poteva anche dirlo prima, anzichè star qui a fare una fatica inutile.

Comunque, dei suoi emendamenti, molti cadono, ma altri no, e siamo disposti ad esaminarli con tutta l'ampiezza possibile.

Io l'ho lasciata parlare, la lascio parlare ed ho pregato solo la sua cortesia di voler restringere l'intervento per non costringermi a ricordarle che c'è un regolamento da rispettare.

MANCINO. Non voglio andare contro il regolamento; semmai andremo in Aula!

PRESIDENTE, *relatore*. Si regoli come crede. Vorrà dire che non si saranno fatti gli interessi dei collaboratori, che aspettano con tanta ansia l'approvazione di questo provvedimento.

ZANE. Mi pare che non sia male, nella discussione del presente disegno di legge, tenere in evidenza, come ho già fatto nella discussione sull'articolo 3, il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che prevede il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non è opportuno, a mio avviso, in questo disegno di legge che stiamo esaminando per dare una sistemazione giuridica ed economica ai collocatori comunali, stabilire un trattamento diverso da quello previsto al capo IV del decreto n. 381, laddove si parla del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, e più precisamente all'articolo 12.

Diversamente cadremmo negli inconvenienti già prospettati dal relatore nella discussione sull'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 proposto dai senatori Mancino e Bolognesi.

In altri termini, possiamo noi per i collocatori decidere una sistemazione giuridica ed economica più vantaggiosa di quella in atto per i gradi superiori e gli Uffici provinciali del lavoro?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è più in atto; è stata assorbita dall'ultimo decreto. Lei può sostenere solo che c'è una analogia tra questi lavoratori e il personale degli Uffici del lavoro, e questo è evidente.

ZANE. Va bene, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto in votazione l'emendamento proposto dai senatori Mancino e Bolognesi, limitatamente al primo e secondo comma.

(*Non è approvato*).

Resta il terzo comma dell'emendamento; ma se non si fanno osservazioni, potremmo sospendere la votazione di questo comma, rimandandola a quando si discuterà dell'articolo 16.

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Passiamo pertanto agli emendamenti da me proposti al secondo comma. Vi è un primo emendamento, che tende a sostituire le parole « Il primo anno è considerato », con le altre « I primi sei mesi sono considerati ». Inoltre propongo, sempre al secondo comma, di sopprimere la parola: « insindacabile ».

Mi è sembrato che un anno di prova fosse eccessiva, dato che gli altri impiegati dello Stato e delle aziende private hanno periodi di prova di tre o sei mesi; ho voluto andare a vedere la genesi dell'anno e la genesi si trova nell'articolo 12 del decreto n. 381, relativo alla sistemazione degli uffici provinciali del lavoro.

Il relatore, comunque, si rimette a quello che deciderà la Commissione, perchè da taluno si dice che sei mesi non bastano per l'esame dei titoli di merito di questi collocatori sparsi in tutta l'Italia.

ZANE. Credo che sia implicito il richiamo al decreto n. 381, per cui il primo anno viene considerato periodo di prova. Propongo, pertanto, il ritorno al testo originario del Governo.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di un servizio sparso, il cui controllo richiede un certo tempo. Comunque il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Il relatore ha ritenuto opportuno, nell'interesse dei collocatori, di proporre che si sopprima la parola « insindacabile ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire le parole: « Il primo anno è considerato » con le altre: « I primi sei mesi sono considerati ».

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento soppressivo della parola « insindacabile ».

(*È approvato*).

Metto in votazione il secondo comma con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 4, su cui non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Al quarto comma il relatore propone di sostituire le parole « del gruppo C » con le altre « della carriera esecutiva ».

Metto ai voti il quarto comma con l'emendamento proposto.

(*È approvato*).

Il relatore propone di sostituire i commi quinto e sesto con i seguenti:

« Per l'espletamento dei concorsi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilirà con proprio decreto il programma degli esami, in cui dovranno fra l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale, e provvederà alla nomina dei membri delle Commissioni regionali esaminatrici.

« Di dette Commissioni dovranno far parte:

il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente;

due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro;

un professore di materie giuridiche.

« In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto che stabilirà i programmi e le modalità per i concorsi può tenere presente la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le mansioni di corrispondente collocatore di cui all'articolo 12 ».

La ragione di questi emendamenti è chiara. Non vorrei che i concorrenti si presentassero al concorso senza conoscere il programma di esame.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Gli emendamenti escono dalle linee del disegno di legge governativo. Se ho capito bene l'intenzione del relatore, qui si propone la nomina di Commissioni regionali esaminatrici.

Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. La ragione per cui chiedo l'istituzione delle Commissioni regionali è quella di evitare l'afflusso a Roma di tutti questi concorrenti, a spender tempo e denaro e a vedersi rimandato dall'oggi al domani il concorso.

VARALDO. Chiedo il motivo per cui si propone di sopprimere il comma sesto del progetto governativo, che riserva un quinto dei posti disponibili ai corrispondenti del servizio di collocamento di cui all'articolo 12.

PRESIDENTE, *relatore*. Non sono a conoscenza di quanti saranno i posti disponibili, quando verranno banditi per la prima volta i concorsi. Comunque tutti coloro che oggi prestano servizio verranno assunti se avranno i requisiti di cui alle norme transitorie e finali.

È perfettamente inutile allora riservare dei posti per un futuro che cadrà fra quindici o sedici anni. Se vi saranno posti disponibili a quell'epoca, il regolamento provvederà. Ho ritenuto perciò di lasciare libertà in materia.

Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il comma quinto nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Ciò che segue riguarda la composizione delle Commissioni. Ci si uniforma a quanto è stabilito dalla legislazione precedente. La norma che in caso di parità di voti prevale quello del Presidente, è già prevista dall'articolo 45 del decreto n. 520.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poichè è già stato approvato il concetto delle Commissioni regionali al posto della Commissione centrale, il Governo non si oppone alla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti la rimanente parte dell'emendamento, la quale sostituisce il comma 6° dell'articolo 4.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il contratto di impiego di cui al precedente articolo si intende risolto qualora da parte dell'Amministrazione non sia manifestata per iscritto, prima di tre mesi dalla scadenza, la volontà di procedere alla rinnovazione.

Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

a) dimissioni volontarie o d'ufficio;

b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;

c) licenziamento per motivi disciplinari o per scarso rendimento;

d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

Il relatore propone di sostituire il primo comma col seguente:

«Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volontà di non procedere alla rinnovazione ».

Ho ripetuto la dizione dell'articolo 13 del decreto n. 381 del 1948.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo del primo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Nel secondo comma propongo di sopprimere, alla lettera *a*), le parole « o di ufficio ».

Come in precedenza per la parola « insindacabile » ho creduto di proporre la soppressione delle parole « o d'ufficio » perchè esse avrebbero potuto dar luogo a numerosi inconvenienti a danno dei collocatori.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'emendamento soppressivo, riservandosi pero di proporre, ad integrazione, un emendamento aggiuntivo sotto la lettera *e*).

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 5 fino alla lettera *a*) inclusa, con l'emendamento soppressivo da me proposto.

(*È approvato*).

Metto ai voti la lettera *b*).

(*È approvata*).

Alla lettera *c*) avevo proposto in un primo tempo di sostituire le parole « scarso rendimento » con le altre « non idoneità al servizio ».

Poichè nemmeno questa dizione mi soddisfa pienamente, propongo ora la seguente formulazioen: « ovvero per aver dato prova di insufficiente capacità ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In effetti la formula « non idoneità al servizio » lasciava ampia discrezionalità al Ministero, il quale, se avesse voluto, avrebbe anche potuto danneggiare un collocatore. Noi avevamo pensato quindi di proporre le parole « ovvero per aver dato prova di incapacità o di insufficiente rendimento ». Ci rimettiamo comunque alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti la lettera *c*) nel nuovo testo proposto dal relatore.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera *d*).

(*È approvata*).

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo la seguente lettera *e*): « decadenza dall'impiego per le cause previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 ».

PRESIDENTE, *relatore*. Invito la Commissione a non approvare questo emendamento aggiuntivo. Si vorrebbe infatti introdurre, in un settore particolare regolato a contratto, norme che riguardano il pubblico impiego.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Era stato introdotto nella legge il termine « dimissioni di ufficio », che la Commissione ha poco fa soppresso. Nella prassi dell'amministrazione dello Stato le dimissioni di ufficio sono disciplinate da una regolamentazione che i competenti ben conoscono. Ora, ci è sembrato opportuno far riferimento al recente decreto emanato in forza della legge-delega, per avere analogicamente una linea di condotta in casi del genere.

Ad ogni modo il Governo si rimette al voto della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti la lettera *e*) aggiuntiva, proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le qualifiche superiori a quella di Collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro per

il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di lodevole servizio.

Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

BOLOGNESI. Nel primo comma propongo la soppressione della parola « lodevole » lasciando il testo come segue: « almeno quattro anni di servizio ».

PRESIDENTE, *relatore*. Il servizio deve essere disimpegnato bene. D'altra parte ci sono le note caratteristiche. La prego quindi di non insistere nell'emendamento.

SANTERO. Propongo di sostituire le parole « lodevole servizio » con le parole « regolare servizio ».

BOLOGNESI. Aderisco a questa formulazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Santero.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

a) dal Direttore generale degli affari generali e del personale;

b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al VI;

c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al VII.

Esercita le funzioni di Segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il Direttore generale degli affari generali e del personale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Nel primo comma il relatore propone di aggiungere le parole: del Ministero del lavoro e della previdenza sociale », sia alla fine della lettera *a*), sia nella lettera *b*), dopo le parole: « Amministrazione centrale ». Si tratta di aggiunte tendenti a meglio specificare.

Metto ai voti il primo comma con gli emendamenti proposti.

(*È approvato*).

A questo punto i senatori Mancino e Bolognesi propongono di aggiungere la seguente lettera: « *d*) da tre rappresentanti del personale, eletti con voto diretto e segreto ».

MANCINO. Credo che l'emendamento non abbia bisogno di illustrazione. Mancano in questa Commissione i rappresentanti dei collocatori e la nostra proposta tende appunto ad ovviare a questa deficienza.

PRESIDENTE, *relatore*. Propongo a mia volta la seguente lettera: « *d*) da due collocatori ».

Non posso accettare che i collocatori siano tre, perchè non si tratta qui di fare posto ad organizzazioni rappresentative. Non posso nemmeno accettare la forma di elezione mediante voto diretto e segreto.

MANCINO. Il nostro emendamento è stato proposto quando ancora non conoscevamo il suo. Lo ritiriamo e ci associamo alla sua proposta.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non si oppone all'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti la lettera *d*) aggiuntiva.

(*È approvata*).

Metto in votazione i commi secondo e terzo.

(*Sono approvati*).

PRESIDENTE, *relatore*. Vi è infine l'emendamento sostitutivo all'ultimo comma dell'articolo 7.

Esso è del seguente tenore: sostituire le parole: « almeno due terzi dei componenti » con le altre: « almeno cinque componenti ».

La ragione di questo emendamento è comprensibile, perchè sarebbe difficile computare i due terzi di otto, mentre dicendo « almeno cinque », credo che non possa sorgere alcuna difficoltà.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 8.

I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.

Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalità e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Mancino e Bolognesi un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« I collocatori possono essere trasferiti solo per motivate esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione, con il trattamento economico previsto per il personale di gruppo C dell'Amministrazione statale.

« I trasferimenti di collocatori possono essere disposti solo previo parere della Commissione per il collocamento.

« Avverso i provvedimenti di trasferimento è ammesso ricorso alla speciale Commissione di cui all'articolo 7 ».

Questo emendamento, come risulta chiaro, è precluso per la votazione avvenuta sul primo emendamento dei medesimi proponenti.

Metto pertanto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 9.

Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

A questo articolo i senatori Mancino e Bolognesi hanno proposto un emendamento soppressivo, ma, per le ragioni prima dette, anche questo emendamento è precluso.

Metto pertanto ai voti l'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 10.

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 47, penultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori.

Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo, sarano stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

A questo articolo sia il relatore che i senatori Mancino e Bolognesi hanno proposto degli emendamenti. Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo periodo del primo comma col seguente: « A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che è mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori ».

Quanto ai senatori Mancino e Bolognesi, essi propongono il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo:

« Ai collocatori spetta il trattamento di liquidazione e pensione stabilito dalla legge nei confronti dell'altro personale statale.

« Il servizio prestato dagli attuali incaricati è valido ai fini del computo del trattamento di quiescenza e previdenza ».

MANCINO. Rinunciamo al nostro emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Illustrerò brevemente il mio emendamento.

La ragione, onorevoli colleghi, di questo emendamento, meriterebbe una spiegazione molto ampia. La riassumerò in poche parole soltanto.

Col decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, era stato istituito un fondo di previdenza per tutto il personale degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Gran parte di questi funzionari, poi, sono stati immessi nei ruoli organici degli impiegati dello Stato. Il quarto comma dell'articolo 47 del decreto 19 marzo 1955, n. 520, dice testualmente: « Il fondo di previdenza di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, è mantenuto fino a quando non sarà disciplinata con norme regolamentari, da emanarsi su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto il il Ministro per il tesoro, la devoluzione delle somme di cui al precedente comma ».

Sicchè questo fondo di previdenza verrebbe a cessare; senonchè l'articolo 46 di quel decreto dice: « Il personale che non venga immesso nei ruoli organici della allegata tabella *C*) continuerà nell'attuale rapporto di impiego contrattuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n 381 ». E questo vale anche per il trattamento di previdenza: ma su quale fondo? E allora questi nostri collocatori che previdenza avrebbero?

Ad ovviare questo gravissimo inconveniente l'articolo 10 del testo ministeriale dice: « ... in deroga a quanto stabilito dall'articolo 47, penultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblcia 19 marzo 1955, n. 520, il fondo di previdenza di cui alla legge predetta istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto di impiego dei collocatori ».

Ma io dico: perchè in deroga? E per questo ho proposto di sostituire il secondo periodo del primo comma col seguente: « A tal fine il fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che è mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto di impiego dei collocatori ».

Così la disposizione è molto più semplice e chiara. Infatti, se non venisse mantenuto in vita quel fondo, bisognerebbe crearne uno nuovo con un'altra disposizione di legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'emendamento proposto.

DE BACCI. Signor Presidente, anche se il fondo rimane come istituzione, i capitali sono devoluti, mi pare, al Tesoro per far fronte al trattamento di quiescenza del personale degli Uffici provinciali del lavoro.

PRESIDENTE, *relatore*. Siamo d'accordo. Stando alla lettera della legge verrebbe abolito il fondo non solo per coloro che sono immessi in ruolo, ma anche per gli altri. Invece, col mio emendamento viene istituita una gestione particolare.

Metto ai voti l'emendamento da me proposto al primo comma dell'articolo 10.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 12.

Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, nei Comuni e località di minore importanza determinati con propri decreti il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di corrispondenti prescelti tra pensionati dello Stato o dipendenti e pensionati di Enti pubblici.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 7, potrà eccezionalmente affidare l'incarico di corrispondente anche a persone diverse da quelle previste dal comma precedente.

A questo articolo sono stati presentati emendamenti da parte del relatore e da parte dei senatori Mancino e Bolognesi.

Gli emendamenti del relatore sono del seguente tenore:

Nel primo comma, sopprimere le parole: « e terzo »; e sostituire le parole: « pensionati dello Stato o dipendenti o pensionati di Enti pubblici » con le altre: « le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati ». Sopprimere per conseguenza il secondo comma.

I senatori Mancino e Bolognesi hanno presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma, dopo la parola « corrispondenti », sopprimere le parole: « prescelti tra pensionati dello Stato, ecc. » ed aggiungere le seguenti: « da assumere mediante concorsi nei quali siano precisati la durata della prestazione e il relativo trattamento economico ».

MANCINO. Signor Presidente, debbo dichiarare che, per il motivo di preclusione che conosciamo, ritiro il mio emendamento.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io debbo dare una spiegazione alla Commissione, a proposito del secondo emendamento proposto dal relatore. Vedo che questo disegno di legge me lo state trasformando completamente. Il Ministero era orientato verso la scelta di pensionati dello Stato e degli enti pubblici, per evitare che i corrispondenti finissero per formare un altro ruolo di personale che domani avanzasse delle rivendicazioni.

Mi rendo conto che il corrispondente ha una mansione delicata e deve avere una certa conoscenza dei problemi e che non sempre il pensionato dello Stato è la persona più adatta a esercitare questa funzione.

Perciò comprendendo i motivi dell'emendamento del relatore e prevedendo l'esito della votazione, lascio alla Commissione di decidere.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto pertanto ai voti il primo emendamento proposto.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 13.

Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, fisserà per ogni esercizio finanziario la mi-

sura del compenso forfettario per ogni località ed in base all'entità del lavoro.

Ai corrispondenti non compete alcuna indennità all'atto della cessazione dall'incarico, che può essere disposta senza preavviso.

A questo articolo è stato proposto dai senatori Mancino e Bolognesi il seguente emendamento sostitutivo:

« Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare di concerto con quello del Tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, il contingente numerico dei corrispondenti e la relativa spesa.

« L'assunzione sarà disposta mediante appositi bandi di concorso per titoli. I provvedimenti di assunzione o di licenziamento saranno disposti dal Ministero, previo parere della Commissione per il collocamento.

« All'atto della cessazione del servizio compete una liquidazione pari ad una mensilità del trattamento, secondo la media dell'ultimo anno, per quanti sono gli anni di servizio prestato ».

MANCINO. Signor Presidente, mi sembra di rilevare che la seconda parte del nostro emendamento sia preclusa. Insisterei invece nel richiamare l'attenzione della Commissione sulla prima parte e sull'ultima dell'emendamento da noi proposto.

Noi lasciamo pressochè invariato il secondo comma del testo ministeriale, modificando solo la parte finale di esso, con l'anteporre la disposizione sul contingente, a quella che si riferisce alla spesa.

Infine riteniamo che sia necessario modificare sostanzialmente l'ultimo comma.

PRESIDENTE, *relatore*. Il relatore, senatore Mancino, è spiacente di non potere accettare il suo emendamento perchè accettandolo dovrebbe sottoporlo al parere della 5ª Commissione. Il provvedimento, all'articolo 14, stabilisce, per l'esercizio 1955-56, la cifra massima in lire 550 milioni, e noi non possiamo sapere quello che sarà nel 1956-57.

Le faccio notare un'altra cosa, senatore Mancino: noi abbiamo previsto per questi corrispondenti, è vero, un compenso forfettario giornaliero, ma la Commissione di cui all'articolo 7, della quale fanno parte due collocatori, fisserà questa cifra, in modo che gli interessi di questi corrispondenti siano tutelati.

Non posso poi accettare per ragioni giuridiche la sua proposta per la liquidazione: se questo rapporto avesse una certa continuità, non avrei alcuna difficoltà (ho esaminato la cosa) di proporre anche una liquidazione all'atto della cessazione dal servizio. Ma questo rapporto può essere solo di 15 giorni; tanto è vero che se lei osserva l'articolo 13, vedrà che la retribuzione è rapportata a giorno, perchè un corrispondente può essere assunto anche per 15 giorni.

Pertanto vorrei pregare il senatore Mancino di ritirare l'emendamento, altrimenti sarei costretto a chiederne alla Commissione il rigetto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con le dichiarazioni del relatore.

MANCINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. La ringrazio, senatore Mancino.

Metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è fissata, per l'esercizio finanziario 1955-56, in 550 milioni di lire.

(*È approvato*).

Art. 15.

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente

legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenzali per conto dei quali sono svolti compiti di cui al comma secondo e terzo dello stesso articolo 1.

La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

La misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo e terzo comma del precedente articolo 1.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti commi è determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorrenti tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario.

A questo articolo, da parte dei senatori Mancino e Bolognesi è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo totale:

« Alla spesa occorrente si provvede mediante appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

MANCINO. Anche questo emendamento è precluso.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, io riterrei che alla fine del primo e del quarto comma dell'articolo in discussione, dove si dice « secondo e terzo comma del precedente articolo 1 », si debbano togliere le parole « e terzo ».

PRESIDENTE, *relatore.* È giusto.

BOLOGNESI. Signor Presidente, mi conceda una breve dichiarazione di voto.

Noi avevamo presentato un emendamento, ma l'abbiamo ritirato; però dobbiamo fare osservare, che secondo noi la spesa per il funzionamento dei servizi doveva essere a carico dello Stato e non degli enti previdenziali.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma i collocatori esercitano un servizio per quegli Enti.

PRESIDENTE, *relatore.* Senatore Bolognesi, qui è prescritto che i collocatori rendano servizi particolari a questi Enti, i quali li debbono pagare.

BOLOGNESI. Non chiedete a noi di approvare un articolo di questo genere.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'articolo è stato proposto dal Ministero del lavoro perchè il Ministero del tesoro non avrebbe accettato il disegno di legge se i collocatori non fossero stati compensati col contributo degli enti previdenziali, in relazione ai servizi che essi esplicano nell'interesse degli Enti stessi.

PRESIDENTE, *relatore.* Aggiungo che gli enti interessati non hanno sollevato eccezioni a tale impostazione.

Metto in votazione l'articolo 15 con le correzioni suggerite dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Passiamo alle « Norme transitorie e finali ».

Art. 16.

Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di III classe, prevista dal precedente articolo 3 sarà conferita in soprannumero in attesa di graduale assorbimento e fino al limite massimo di seimila posti mediante concorso per titoli e per esami, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che sia in servizio alla data

della presente legge, e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso trovisi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia compiuto il 55° anno di età;

b) abbia conseguito almeno la licenza elementare;

c) sia in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per l'ammissione ai concorsi di gruppo *C*) dell'Amministrazione dello Stato.

L'esame di cui al comma precedente consisterà in una prova scritta di cultura generale.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Propongo di sostituire tale articolo col seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di Collocatore di III classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento e fino al limite massimo di 6.000 posti, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

« I posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo il conferimento della qualifica di Collocatore di III classe al personale incaricato di cui al comma precedente, verranno conferiti fino al già indicato limite massimo di 6.000 ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

« Il conferimento della qualifica di collocatore di III classe, previsto dai precedenti commi, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio alla data della presente legge e che alla stessa data:

a) non abbia compiuto il 65° anno di età;

b) sia in possesso di licenza elementare;

c) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio lodevolmente prestato;

d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato ».

« La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata ».

Mi sono preoccupato di stabilire le norme in base alle quali deve essere inquadrato il personale dipendente dagli uffici di collocamento. Non tutti i funzionari degli uffici di collocamento, che sono circa 7.300, possono essere infatti inquadrati. È necessario allora fissare una graduatoria. Il Ministero aveva proposto il merito comparativo. Il merito comparativo, a mio avviso, è sempre un criterio antipatico e perciò ho dettato norme diverse, molto più favorevoli ai collocatori.

Ho proposto poi di portare a 65 anni il limite di età, perchè non sarebbe stato giusto mandar via *ipso facto* un collocatore che ancora non avesse raggiunto questa età. Egli deve aver compiuto i 65 anni, per poter essere licenziato, a meno che non chieda egli stesso di essere collocato a riposo.

BOLOGNESI. Propongo che alla lettera *c*) del nuovo testo venga sostituita la parola « lodevolmente » con la parola « regolarmente ».

PRESIDENTE, *relatore*. Sono d'accordo.

MANCINO. L'articolo sostitutivo proposto dal relatore soddisfa, se non tutte, almeno parte delle nostre istanze. Perciò dichiariamo che voteremo a favore, non insistendo sulla disposizione transitoria che costituiva l'ultimo comma dell'emendamento da noi proposto all'articolo 4.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si trova a veder trasformato totalmente, per questa parte, il progetto originario. La Commissione comprende la notevole portata di queste modificazioni. D'altra parte l'esigenza di sistemare i collocatori è tale che il Governo non può che rimettersi alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 16 proposto dal relatore, con la modificazione proposta dal senatore Bolognesi.

(*È approvato*).

Art. 17.

La Commissione esaminatrice per il concorso previsto dal precedente articolo 16 è costituita:

del Direttore Generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

di un numero non superiore a 18 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di gruppo *A* e di grado non inferiore al 7°, ovvero di qualifica non inferiore a quella di Direttore di seconda classe degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi i funzionari preposti alle Divisioni che saranno disimpegnate da impiegati del Minisima occupazione, nonchè il funzionario preposto all'amministrazione del personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, numero 520.

Le funzioni di Segretari della Commissione saranon disimpegnate da impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non superiore al nono o di qualifica non superiore a quella di Segretario di prima classe degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, in numero non superiore a sei.

La Commissione esaminatrice funzionerà in sottocommissioni con i limiti, le modalità e il trattamento economico previsti dalle disposizioni contenute negli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il relatore propone il seguente nuovo testo dell'articolo 17:

« La Commissione di cui al precedente articolo 16 è costituita:

1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Presidente;

2) dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) dal funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

4) dal Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

5) dal funzionario preposto all'amministrazione del personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

« Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.

« Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

« Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche qui il nuovo testo proposto dal relatore è impostato in modo del tutto diverso dal testo governativo. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore.* La diversa impostazione è più favorevole ai collocatori.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non discuto. Il Ministero aveva presentato un disegno di legge; voi, nella vostra autorità, avete ritenuto di modificarne alcune impostazioni. Il Governo si rimette.

PRESIDENTE, *relatore.* Metto ai voti il nuovo testo sostitutivo dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 18.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'articolo 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di Collocatore di II classe è ridotta di anni due.

(*È approvato*).

A questo articolo ho proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Ai fini del computo dell'anzianità predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della

qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sarà computato per la metà ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questa norma non corrisponde alla prassi.

PRESIDENTE, *relatore.* Mi permetto di dissentire.

Innanzi tutto è prassi per coloro che hanno prestato servizio in sede disagiata che il servizio stesso sia calcolato per intero ai fini dell'anzianità. Vedi, ad esempio, il caso di funzionari o militari in Libia o in Somalia ecc. Ma c'è di più: il decreto n. 520 già riduceva di diciotto mesi l'anzianità prescritta per conseguire la qualifica di collocatore di seconda classe. Qui la riduzione è stata portata a due anni.

Parmi che computare la metà del servizio prestato sia criterio equo e giusto, che la Commissione possa approvare. Si tratta di persone che hanno svolto la loro attività in momenti assai difficili, e un riconoscimento alle loro benemerenze è doveroso.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi limiterò ad osservare che il disegno di legge era stato da noi concepito in altro modo. Comunque anche qui, nel desiderio di venire incontro alla categoria dei collocatori, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore.* Metto ai voti il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che per qualsiasi motivo non abbia partecipato, non sia stato ammesso a partecipare o non risulti vincitore del concorso previsto dal precedente articolo 16 cesserà dall'incarico entro due mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso stesso.

Propongo i seguenti emendamenti:

sostituire le parole: « che per qualsiasi motivo non abbia partecipato, non sia stato ammesso a partecipare o non risulti vincitore del concorso previsto dal precedente articolo 16 » con le altre: « che non abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 16 ».

sostituire le parole: « dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso stesso » con le altre: « dalla data in cui la Commissione prevista dall'articolo 17 avrà ultimato l'inquadramento del personale ».

ZANE. Propongo di aggiungere alle parole « che non abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 16 », contenute nel primo emendamento dianzi letto, le altre « e non sia stato inquadrato ».

PRESIDENTE, *relatore.* Accetto questa integrazione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore.* Metto ai voti l'articolo 19 con gli emendamenti presentati dal relatore e con l'integrazione proposta dal senatore Zane.

(*È approvato*).

Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 20.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge abbia svolto ininterrottamente, da almeno due anni ed in modo lodevole, le funzioni di corrispondente comunale per il collocamento, potrà essere mantenuto in servizio a titolo preferenziale, qualora ne faccia domanda.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo.

BOLOGNESI. Propongo di sostituire l'aggettivo « lodevole » con l'aggettivo « regolare ».

PRESIDENTE, *relatore*. Accetto la sostituzione.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo n. 20, con la modificazione proposta dal senatore Bolognesi.

(*È approvato*).

Propongo infine un altro articolo aggiuntivo così formulato:

Art. 21.

Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586.

(*È approvato*).

FANTUZZI. Una breve dichiarazione di voto.

Come è già stato rilevato durante la discussione, noi avremmo dovuto essere contrari a questo disegno di legge. Infatti il collocamento viene esercitato attualmente, e continuerà ad essere esercitato, non da elementi proposti ed eletti dai lavoratori, ma da funzionari e non può quindi rispondere ad esigenze di imparzialità, ma dà e darà luogo senza dubbio a gravi inconvenienti e a discriminazioni.

Pur tuttavia crediamo che questa legge non pregiudichi un riordinamento del collocamento in senso veramente democratico e nello stesso tempo attui un miglioramento e assicuri maggiori garanzie. Pertanto, ferme mantenendo le riserve cui ho brevemente accennato, noi daremo voto favorevole al disegno di legge.

ZANE. In risposta alla precedente, anche da questa parte verrà una dichiarazione di voto. Noi approviamo in modo incondizionato, senza riserve di sorta, il disegno di legge, perchè riteniamo che esso rappresenti un provvedimento effettivamente positivo e concreto, in difesa di una categoria che finora era stata pressochè completamente trascurata.

A conclusione sento il dovere di ringraziare il relatore e Presidente per la sua fatica.

PRESIDENTE, *relatore*. Ringrazio a mia volta i colleghi che hanno dato il loro fattivo apporto a questa discussione e desidero sottolinearne l'assiduità, la diligenza e la sopportazione che hanno usato nei confronti del Presidente.

Quale relatore dirò che questa legge, se non dà tutto quello che avremmo desiderato ai collocatori comunali, tuttavia apporta loro un miglioramento effettivo. Io credo di interpretare il sentimento dei collocatori di tutte le tendenze — anche di quelli della vostra, egregi colleghi della sinistra, sebbene non abbiano ottenuto tutto quello che voi avevate promesso — dichiarando che essi ci saranno grati dell'approvazione di questa legge, che sarà per loro come un dono di Pasqua.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero è grato alla Commissione di avere esaminato questa legge con spirito di comprensione verso la categoria, comprensione che è andata al di là delle nostre stesse proposte, a vantaggio dei collocatori.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.